

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 08/07/2014

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 88

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Convenzione per adesione tra l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS (in breve QUAS) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa.**

SOMMARIO: *Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di **QUAS** tramite il mod. F24*

In data 19 marzo 2014, è stata sottoscritta una convenzione tra **l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS** (in breve **QUAS**) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa.

Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.

1. QUAS affida all'INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento della Cassa di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto in data 6 aprile 2011 dalle Organizzazioni Sindacali Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese Confcommercio - Imprese per l'Italia, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS - CGIL), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT - CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - UIL), nonché il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo sottoscritto in data 20 febbraio 2010 dalle Organizzazioni Sindacali Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (FEDERALBERGHI), Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo (FIAVET), Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta (FAITA - FEDERCAMPING), Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese (CONFCOMMERCIO), Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità (FEDERRETI), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS CGIL), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS).

2. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale "**QUAS**" attribuito dall'Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall'INPS per conto di **QUAS**.

3. I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento della Cassa, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24" distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "**QUAS**" esposta nella sezione "*INPS*", nel campo "*causale contributo*", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "*importi a debito versati*". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "*codice sede*" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "*periodo di riferimento*", nella colonna "*da mm/aaaa*" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "*a mm/aaaa*" non deve essere valorizzata.

4. QUAS provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione.

5. Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente di **QUAS**.

6. E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l'intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E' esclusa, altresì, per l'Istituto ogni responsabilità dall'applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 dell'atto convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia. I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all'eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra **QUAS** e i datori di lavoro interessati.

7. **QUAS** dovrà corrispondere le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Il costo individuato dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013 (determinazione commissariale n.31 del 26 marzo 2014) ed è pari a euro 0,17, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l'attività svolta da SISPI ed euro 0,12 IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1-D.P.R. 633/72 per l'attività effettuata dall'Istituto.

E', altresì, dovuto all'Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1-D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento.

8. Il pagamento delle somme dovute da **QUAS** avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Istituto indicato in convenzione.

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall'Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.

La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.

9. La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di **QUAS** dovrà pervenire all'INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

10. La sede legale della Cassa è in Roma (RM), Lungotevere Raffaele Sanzio n.15.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "**QUAS**" e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

CONVENZIONE PER ADESIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E LA CASSA ASSISTENZA SANITARIA QUADRI QUAS AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA CASSA

LE SOTTOSCRITTE PARTI

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appreso anche più brevemente "Istituto" o "INPS")

e

La Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS, nella persona del legale rappresentante;

di seguito denominato "Il soggetto aderente"

PREMESSO

il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto in data 6 aprile 2011 dalle Organizzazioni Sindacali Confederazione Generale Italiana del Commercio, Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS - CGIL), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT - CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - UIL), nonché il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo sottoscritto in data 20 febbraio 2010 dalle Organizzazioni Sindacali Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (FEDERALBERGHI), Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo (FIAVET), Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta (FAITA - FEDERCAMPING), Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese (CONFCOMMERCIO), Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità (FEDERRETI), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS CGIL), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT CISL), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), dispongono la costituzione della Cassa Assistenza Sanitaria per i Quadri, in forma abbreviata, "QUAS",

VISTI

- la determinazione del Presidente dell'INPS del 5 agosto 2011 n. 369;



- la determinazione del Presidente dell'INPS del 18 gennaio 2013 n.13;
- l'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- l'accordo del 24 gennaio 2012 tra INPS e S.I.S.P.I. S.p.A. (SISPI), per la gestione dei flussi informativi e finanziari derivanti dalla convenzione che l'INPS sottoscrive con Ente Bilaterale/Fondo/Cassa per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dello stesso Ente Bilaterale/Fondo/Cassa a mezzo del mod. F24;

CONSIDERATO

- che l'Istituto stipula apposite convenzioni per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Sistema Bilaterale con le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno costituito Enti Bilaterali, Fondi, Casse previsti e/o richiamati dagli Accordi Interconfederali e dai CCNL, e con gli Enti Bilaterali, i Fondi, le Casse, previsti e/o richiamati dagli Accordi Interconfederali e dai CCNL;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

TENUTO CONTO

- che la sezione "Indicazioni" inserita nella presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale della stessa

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto aderente affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento della Cassa, di cui agli articoli dei CCNL indicati nel preambolo della presente convenzione.

La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.

A tal fine l'INPS richiede all'Agenzia delle Entrate, per conto della Cassa, l'istituzione di un apposito codice "causale contributo".

Le aziende interessate all'atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari, per il finanziamento della Cassa, distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.



Art.2

Il versamento dei contributi di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente della Cassa.

L'INPS non può utilizzare le somme destinate alla Cassa per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi alla Cassa.

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, il soggetto aderente provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Il soggetto aderente si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

Il soggetto aderente si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art.4

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5

I dati relativi ai versamenti verranno messi a disposizione della Cassa entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Contestualmente, e comunque al completamento della elaborazione delle denunce contributive/retributive individuali, saranno messe a disposizione anche le informazioni relative alla contribuzione denunciata per ciascun lavoratore a mezzo flusso UNIEMENS.

Il responsabile della Cassa potrà accedere alla consultazione ed al prelievo dei dati attraverso l'apposita applicazione web, resa disponibile per il tramite di SISPI.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.6

Il soggetto aderente si impegna a corrispondere le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, come di seguito specificato.

Il costo individuato dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento della Cassa e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2011 (determinazione presidenziale n. 219/2012) ed è pari ad euro 0,16, di cui euro 0,05

soggetto ad IVA per l'attività svolta da SISPI ed euro 0,11 IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l'attività effettuata dall'Istituto.

All'Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all'INPS dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall'Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Il pagamento delle somme dovute all'Istituto avverrà con cadenza annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT73K0832703210000000000050.

Il pagamento delle somme dovute a SISPI avverrà secondo le modalità concordate tra la stessa SISPI e le Associazioni.

E' a carico del soggetto aderente, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.


Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione, il soggetto aderente trasmette all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile della Cassa ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, da trasmettere alla Agenzia delle Entrate, sul quale saranno accreditati i contributi riscossi.

Il responsabile della Cassa, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Art.8

L'INPS è esonerato - e il soggetto aderente lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.



I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra la Cassa e le aziende interessate.

Il soggetto aderente è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e il responsabile della Cassa, di cui all'art. 7 del presente accordo.

Art.10

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo da parte del soggetto aderente dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

È fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

IL SOTTOSCRITTO


RAINERI PIERANGELO, nato a IMPERIA (IM) l'11/7/1956, codice fiscale RNRPNG56L11E290J, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale Presidente, e dunque, legale rappresentante della Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS, con sede in Roma, via Lungotevere Raffaele Sanzio n.15, codice fiscale 97068310586, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù del vigente statuto associativo;

LETTO lo schema di convenzione di cui sopra,

PRESO ATTO, ad ogni effetto, di quanto riportato nella sezione "Indicazioni" che costituisce parte integrante della presente Convenzione

ad ogni effetto

DICHIARA DI ADERIRE



integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, allo schema di convenzione di cui sopra.

FIRMA

.....

Luogo e data

...Ravenna, li 19/3/2014

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscrittore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6; Art. 8; Art.10; Art. 11.

FIRMA

.....

Luogo e data

...Ravenna, li 19/3/2014

Indicazioni

L'adesione avviene mediante apposita sottoscrizione.

Il sottoscrittore deve essere il legale rappresentante dei soggetti ai quali lo schema di convenzione per adesione è indirizzato, ovvero una persona munita di procura speciale, valida e non revocata, all'adesione dello schema di convenzione in nome e per conto dei legali rappresentanti dei soggetti destinatari dello schema citato.

Il sottoscrittore deve essere munito di copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento proprio e, se del caso, della persona che ha rilasciato la procura speciale.

La sottoscrizione avviene presso la Direzione Generale dell'INPS alla presenza di un dipendente dell'Istituto.

L'accordo si considera perfezionato nel momento della sottoscrizione.

